

DELIBERA n°_62_

**XXXX XXXX / FASTWEB SPA
(GU14/529589/2022)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 09/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO il D.S.G. n. 330/AREA1/S.G. del 21 GIUGNO 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 390/21/CONS che modifica la delibera 203/18/CONS

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato dalla delibera 347/21/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS che modifica la delibera 73/11/CONS del 16 febbraio 2011

VISTO il decreto legislativo n. 207/2021 che modifica il decreto legislativo n. 259/2003

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 04/06/2022 acquisita con protocollo n. 0177697 del 04/06/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società XXXX XXXX, nella qualità di odierno istante, lamenta che nel giugno 2021, ha sottoscritto un contratto di portabilità con Wind per le utenze XXXXXXXX... ...(4 utenze).... Tale processo di migrazione aveva termine nell'agosto 2021. Successivamente a tale periodo, - la Fastweb -, precedente operatore, ha emesso fatture per un totale di € 1.344,33, regolarmente pagate. Per tale motivo, viene quindi avanzata richiesta di rimborso in riferimento a quanto previsto dall'art. 98 del codice delle comunicazioni che al sesto comma stabilisce che “I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente, sono risolti automaticamente, al termine delle operazioni di trasferimento”. Alla luce di quanto illustrato, a detta dello stesso istante, l'operatore è responsabile di aver indebitamente percepito (ad oggi) la somma di € 1.344,33 poiché non ha risolto i contratti di telefonie collegati alle utenze citate a seguito della portabilità ad altro gestore. La richiesta di rimborso è fatta ai sensi dell'art. 19 del regolamento in materia di procedure di risoluzione per le controversie tra operatori ed utenti, laddove si conferisce all'autorità il potere di disporre “rimborsi di somme risultate non dovute” (“L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.”). Viene inoltre richiesto il rimborso delle spese di procedura sostenute.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore telefonico Fastweb, chiamato in causa, per la vicenda di cui ci si occupa, respinge ogni addebito formulato da parte istante, basando le sue ragioni su una memoria difensiva, e sui relativi allegati trasmessi. Difatti, rispetto alle affermazioni di parte terza, la replica, evidenzia come innanzitutto la portabilità si è conclusa nel periodo di settembre 2021 e il rapporto contrattuale ha avuto termine nel maggio del 2022, cioè soltanto dopo che l'istante ha formalizzato la sua intenzione di recedere da qualsiasi forma di rapporto con la stessa Fastweb. Difatti, vero è che la portabilità avveniva a settembre 2021, ma essendo quello di cui si discute, un contratto di " Large Account ", contrattualmente, occorre inviare formale disdetta dai servizi, al gestore, indipendentemente dalla procedura di portabilità avviata, intendendosi, in caso contrario rinnovato di anno in anno il contratto già sottoscritto e dando quindi fondo alle richieste economiche spettanti dall'accordo commerciale in itinere. Per tali motivazioni viene pertanto respinta ogni pretesa avanzata da parte terza.

3. Motivazione della decisione

Dall'esame della documentazione proposta da entrambi le parti in causa, regolarmente depositata ed allegata in piattaforma, si desume che la vicenda in discussione , trae origine da una sovrapposizione di fatturazioni, in un periodo post-migrazione delle linee telefoniche evidenziate. L'istante, infatti, lamenta che, sebbene , per la gestione dei servizi telefonici, abbia effettuato una portabilità dalla compagnia Fastweb alla Wind Tre spa , nel giugno del 2021 , lo stesso abbia continuato a pagare, al vecchio gestore, ulteriori somme non dovute, per un totale di 1343,00 euro. Invero, da una rilettura degli atti, si rileva che la portabilità aveva il suo corso nell'agosto del 2021 e soltanto nel febbraio del 2022, lo stesso istante esplicava, per iscritto, una volontà di recedere da ogni genere di rapporto contrattuale, dalla stessa Fastweb. Questo stesso gestore, nell'evidenziare che il genere di contratto stipulato con il cliente - denominato Large Account - prevede, nel momento di sospensione dei servizi, una espressa rinuncia, da parte del cliente, a proseguire gli accordi contrattuali sottoscritti. Nel corso delle memorie difensive depositato dal gestore, si pone quindi l'accento, sul fatto che il recesso avveniva, per volontà del cliente, soltanto nel febbraio 2022 e nei successivi 90 gg (per come previsto da carta dei servizi) , veniva sospesa la stessa fatturazione ad oggi contestata. Ne deriva che, seppur in perfetta osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore telefonico Fastweb, ha ben agito e quindi non sarebbe perseguitabile. Di contro, però, desta più di una perplessità, il diritto perpetrato di incassare ben 10 mensilità di canoni, in assenza di alcun servizio fornito, essendo già andata a buon fine la predetta portabilità dei servizi, sin da agosto 2021. Giova ricordare, a tal proposito che, usualmente, il rapporto s'intende infatti cessato nel momento in cui una linea migra da un operatore verso un altro e ciò avviene senza ulteriori richieste di recesso contrattuale da parte istante. Pro bono pacis, nel caso in discussione, si ritiene equo, che le ragioni della parte istante, vengano parzialmente accolte nella misura del 50% di quanto evidenziato in sede di richiesta e pertanto, sarà compito del gestore, restituire la somma di 672,00 euro all'odierna controparte. Non risultano accoglibili ulteriori richieste di indennizzo avanzate da parte istante, in ragione delle spese sostenute per la procedura di

risoluzione di questa controversia, in quanto non documentate in alcun modo e non giustificate, vista la gratuità di adesione al procedimento e lo svolgimento esclusivamente telematico, dell'intero procedimento.

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, in merito alla controversia in atto tra la Ditta XXXX XXXX, e il gestore telefonico Fastweb spa, si delibera che quest'ultimo soggetto rimborsi la somma di euro 672,00 all'odierno istante. Il pagamento indicato, dovrà essere eseguito entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione di questa Delibera, mediante accreditamento con bonifico, sulle coordinate bancarie indicate in istanza, Iban n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 09/11/2022

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Peria Giacconi

